

APPUNTI FINALI AL DECRETO LEGISLATIVO 3\7\2017 N. 117

Con il rispetto delle autonomie di ogni presidente, delle varie associazioni appartenente a questo coordinamento, lo scrivente, tenuto conto delle sue funzioni di coordinatore provinciale, ha il dovere di sottoporre alcune riflessioni comportamentali nell'applicazione delle norme giuridiche del tutto personali, ad oggi. E' ovvio che le seguenti osservazioni sono valide alla data di uscita del decreto, fatte salve eventuali ed ulteriori disposizioni legislative future e non oltre le eventuali interpretazioni da parte della nostra Direzione Ancescao Nazionale.

Per quanto concerne la parte legislativa riguardante le finalità giuridiche si rimanda alla [sintesi qui riportata](#).

Per quanto concerne le scritture contabili, devono essere finalizzate alla redazione del bilancio associativo così come previsto dall'art. 13 e dal codice civile.

Per quanto concerne il tipo di bilancio occorre tenere presente quanto segue:

- da zero a 220.000,00 euro, senza operazioni commerciali, viene redatto un rendiconto finanziario per cassa;
- da 220.000,00 a infinito, occorre un rendiconto Patrimoniale\finanziario, rendiconto economico, corredato da una relazione amministrativa sugli obiettivi raggiunti e quelli futuri di ogni associazione.

Altro obbligo da tener presente è la pubblicazione del bilancio così come segue:

- da zero a 99.999,00 non occorre pubblicare il bilancio sul proprio sito;
- da 100.000,000 a infinito va pubblicato sul proprio sito o su quello di livello superiore (coordinamento provinciale, regionale e nazionale);

E' ovvio che essendoci l'obbligo di fare il bilancio in un certo modo, le scritture contabili devono essere corrette trasparenti così come previste dal codice civile.

Per quanto riguarda lo statuto associativo, nella nostra realtà non cambia molto; occorre tener presente quanto segue:

- se l'associazione intende essere un ente riconosciuto, lo statuto va rifatto davanti a un notaio e con l'indicazione del capitale minimo di euro 15.000,00. Quale garanzia verso terzi. E' ovvio che dette associazioni operano con Iva o senza Iva;
- se l'associazione resta ente non riconosciuto, le variazioni vengono fatte dal Direttivo. Il tutto come prescrive la legge.

La responsabilità giuridica significa che l'associazione può essere destinataria di eredità, può acquisire beni mobili ed Immobili ecc...

Le variazioni statutarie occorrenti, di competenza delle attuali associazioni sono: che siamo un'associazione di Promozione Sociale appartenente al terzo settore; disciplinare meglio l'aggregazione di nuovi soci (domanda di iscrizione, osservazione dello statuto ecc...). Il resto delle norme già sono presenti nei vecchi statuti tuttora validi. Per quanto concerne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale sarà compito delle varie regioni comunicare i dati già presente nei loro archivi. Se del caso chiederanno alle varie associazioni l'eventuale integrazioni.

Nella speranza di essere stato esauriente nelle informazioni giuridiche, per eventuale ed ogni altro chiarimento in merito si rimanda a tutti voi il testo integrale del Decreto che è disponibile sul nostro sito.

Si ringrazia della condivisione si porgono distinti saluti.

Fernando Mignogna